

TRIBUNALE DI LANCIANO- R.R.D.C 16-1/2026

Memoria difensiva per integrazione e chiarimenti richiesti

Giudice: Dr. Chiara D'Alfonso

Ricorrente: GIANCRISTOFARO PAOLA, n. a Lanciano (CH) il 29.12.1994 ed ivi residente in C.da Serroni 100

Gestore della crisi: Dr.ssa Elita Di Croce , con studio in Lanciano (CH), Via G. Marsilio 3/A,

*** * ***

Con provvedimento reso in data 12/06/2026, codesto Ill.mo Giudice concedeva termine alla ricorrente sino al 29 giugno 2026 onde rispondere a specifici rilievi e provvedere alle integrazioni richieste.

In ossequio al summenzionato provvedimento, la scrivente difesa **deposita**, unitamente alla presente istanza, relazione aggiuntiva redatta dal Gestore della crisi Dr. Elita Di Croce (**doc.1**) al cui contenuto integralmente **si riporta insistendo** nelle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, **osservando e deducendo quanto segue:**

a) INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL MUTUO IPOTECARIO SULLA PRIMA CASA

L'art. 67, comma 4, d.lgs.14/2019 consente, nel piano di ristrutturazione del consumatore, di prevedere il pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché il soddisfacimento non sia inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni oggetto di prelazione come attestato dall'OCC. L'art. 67, comma 5, disciplina specificamente il contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta

sull'abitazione principale del debitore, prevedendo che la proposta possa contemplare il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere qualora:

- alla data del deposito del ricorso il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni *oppure*
- il giudice lo autorizzi al pagamento del debito per capitale e interessi scaduti alla medesima data. In detta ipotesi, il mutuo prosegue alle condizioni pattuite **ovvero *rinegoziate*** con rimborso delle rate a scadere alla scadenza convenuta come da piano di ammortamento, evidentemente oltre la durata del piano di ristrutturazione, con conseguente “ estraneità” del relativo rapporto dal perimetro concorsuale, fermo restando il controllo giudiziale sulla sostenibilità complessiva del piano e sulla tutela degli altri creditori.

b) PROSECUZIONE DEL MUTUO BPER e PAGAMENTO DEL DEBITO SCADUTO: PROPOSTA INTEGRATA

Riportandosi integralmente a quanto accertato dalla Dr. Di Croce, il contratto di mutuo ipotecario stipulato con BPER Banca Spa grava sull'*abitazione principale* della ricorrente ove ella vive con il figlio minore, bene immobile che dovrà essere preservato in coerenza con la ratio di tutela dell'abitazione principale sottesa all'art. 67, comma 5 già citato.

Alla data di presentazione del piano, l'ammontare delle rate scadute del piano ammonta ad € 5.572,15 e tale importo non può essere corrisposto dalla ricorrente in un'unica soluzione ma potrà essere onorato in forma rateale a condizione di una rimodulazione della rata complessiva *ut infra*.

Del resto, il disposto di cui all'art. 67, comma 5, richiede che il giudice “ autorizzi il debitore al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti alla data del deposito della domanda”, senza tuttavia imporre espressamente che detto pagamento avvenga in un'unica soluzione e in via immediata né che debba necessariamente concludersi entro il termine di durata del piano.

La giurisprudenza di merito ha, inoltre, valorizzato la funzione dell'art. 67, comma 5, quale strumento idoneo a consentire la prosecuzione del mutuo ipotecario sulla prima casa anche in

AVV.BARBARA ROSATI

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO

0872 717422

barbararosati@pec.giuffre.it

rosatiavvbarbara@gmail.com

situazioni “ patologiche”

(mutuo a sofferenza, immobile

pignorato) subordinando detta prosecuzione all'autorizzazione giudiziale al pagamento delle rate scadute e alla rimessione in termini, in un'ottica di favor per la conservazione dell'abitazione principale del consumatore.

Del resto, nel caso in esame, la ricorrente ha, sempre, pagato la quota di sua spettanza del mutuo cointestato e l'inadempimento è derivato dalla condotta dell'ex compagno.

Richiamato il contenuto della relazione integrativa della Dr. Di Croce, la scrivente difesa propone:

- **prosecuzione del mutuo ipotecario** : il mutuo ipotecario continuerà ad essere adempiuto alle condizioni pattuite salva rinegoziazione da concordare con l'istituto di credito con rimborso delle rate a scadere alla scadenza convenuta (od altra che sarà ritenuta opportuna dalla banca) anche oltre il termine di durata del piano di ristrutturazione (60 mesi) ai sensi dell'art. 67, comma 5, D.lgs 14/2019;

- **pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti alla data del deposito del ricorso**: l'importo complessivo delle rate scadute alla data del deposito del ricorso sarà integralmente soddisfatto mediante un piano di rateizzazione secondo il seguente schema indicativo:

- numero di rate : 60 mesi

- importo mensile destinato al recupero dell'arretrato: € 100,00 (a titolo esemplificativo);

- decorrenza: dal mese successivo all'omologazione del piano;

- imputazione: le somme versate a tale titolo saranno imputate prioritariamente alle rate scadute alla data del deposito del ricorso sino al loro integrale soddisfacimento.

Ben potrebbe immaginarsi, nel concreto, che la rata complessiva a carico della ricorrente nei confronti della BPER potrebbe essere così composta:

- quota “**corrente**” del mutuo secondo piano di ammortamento da rinegoziarsi a seguito di provvedimento di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti;
- quota “**arretrato**” destinata al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduti alla data di presentazione del ricorso.

L'OCC ha attestato che la rata complessiva di € 200,00 mensili per 60 mesi garantisce:

- il pagamento integrale del debito BPER per capitale ed interessi scaduti alla data del piano in forma rateale con prosecuzione del mutuo ipotecario con rinegoziazione delle rate a scadere secondo piano di ammortamento;
- mantenimento dell'abitazione principale della ricorrente che vi risiede con il figlio minore;
- tutela dei creditori chirografari che percepiscono il 10% del loro credito in 60 mesi in misura comunque superiore a quanto otterrebbero in ipotesi di liquidazione.

La soluzione proposta non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione né determina un sacrificio ingiustificato dei creditori chirografari ma realizzerà un equilibrato bilanciamento tra:

- la tutela del creditore ipotecario (integrale soddisfacimento del credito con diversa scansione temporale quanto al pregresso),
- la tutela dei chirografari (pagamento comunque superiore all'alternativa liquidatoria),
- la tutela del consumatore sovraindebitato e del suo nucleo familiare mediante il mantenimento dell'abitazione principale e la sostenibilità dei pagamenti.

Con perfetta osservanza.

Lanciano 26/06/2026

Avv. Barbara Rosati